Originale sentenza	€	96,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	**€**	**125,10**

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA Presidente

Francesco Antonino CANCILLA Giudice

Gaspare RAPPA Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 68/2024

nel giudizio di conto iscritto al n. **69233** del registro di segreteria a seguito della relazione n. 914/2023 depositata in data 29.05.2023 dal magistrato designato dell'esame del conto giudiziale n. **73998**, depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 19.07.2022 e reso da **VULLO Michela Maria** (C.F. VLLMHL56T60E953M), nata a Marianopoli (CL) il 20.12.1956 ed ivi residente in C. da Vallinferno snc, n.q. di agente contabile economale del Comune di Marianopoli (CL) incaricata della gestione del fondo economale-anticipazione piccole spese per l'esercizio 2018.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 dicembre 2023, il giudice relatore Gaspare Rappa e il Pubblico Ministero nella persona del SPG Romina Alberti; non comparso l'Agente contabile.

Ritenuto in

FATTO

I. Con relazione n. 914/2023, depositata in data 29 maggio 2023, il magistrato

istruttore del conto giudiziale n. 73998 ne chiedeva l'iscrizione a ruolo ritenendo parzialmente irregolare la gestione economale ivi rappresentata per la quale chiedeva la condanna dell'agente contabile Vullo Michela Maria a rifondere al Comune di Marianopoli la somma di euro 1.025,85, di cui euro 981,59 per i pagamenti indebiti indicati in relazione ed euro 44,26 per gli interessi relativi a tali spese dovuti dalla data del compimento di ciascuna di esse a quella del deposito della relazione.

Il Magistrato istruttore premetteva che con nota istruttoria n. 215 del 16.01.2023 aveva richiesto all'Ente comunale di trasmettere i regolamenti di contabilità e di economato vigenti all'epoca della gestione in esame, oltre al provvedimento di nomina dell'economo comprensivo dei dati anagrafici e dell'indirizzo di residenza dello stesso e alla documentazione giustificativa della suddetta gestione.

Nella relazione si rappresentava che il Comune di Marianopoli con nota PEC del 26.01.2023 provvedeva ad inoltrare parte della documentazione, la quale con le note PEC del 16.03.2023 e del 04.05.2023 veniva successivamente integrata con la trasmissione della documentazione mancante e di quella ulteriore richiesta con le successive note istruttorie PEC del 10.03.2023 e del 03.05.2023.

Il Magistrato istruttore rilevava che la sig.ra Vullo Michela Maria risultava essere stata nominata agente contabile economale con la determinazione del responsabile del settore dei servizi finanziari n. 77 del 23.03.1999, svolgendo tale incarico senza soluzione di continuità. Nella relazione, altresì, si evidenziava che alla gestione in esame era applicabile l'art. 72 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 23 del

17.11.2015, il quale prevedeva l'adozione di uno specifico regolamento del servizio economato che non risulterebbe essere stato adottato atteso il silenzio serbato sul punto dall'Ente locale nel riscontro fornito durante l'istruttoria.

Nella relazione, inoltre, si rilevava che con deliberazione C.C. n. 21 del 09.06.2018 veniva adottato un nuovo regolamento di contabilità, il quale disciplina il servizio economato negli articoli dal 92 al 105, prevedendo all'art. 94, co. 1, lett. a) una competenza dell'economo, fra l'altro, sulla "gestione della cassa economale, delle spese per il funzionamento degli uffici di non rilevante ammontare", e fornendo nell'art. 98, rubricato "I pagamenti", un'elencazione "a titolo esemplificativo, ma non esaustivo" degli esborsi eseguibili per il tramite del fondo economale.

Nella relazione, dopo avere richiamato l'attività istruttoria condotta, si contestavano una serie di pagamenti ritenuti irregolari riepilogati in un apposito prospetto analitico, in quanto secondo il magistrato designato tali spese erano irregolari non potendo essere ricondotte alle categorie di spese economali previste dalle norme regolamentari di riferimento e alle finalità istituzionali dell'Ente e, in ogni caso, per ciascuna di esse la documentazione giustificativa non accreditava in alcun modo un tale collegamento.

In particolare, nel prospetto riepilogativo riportato dal Magistrato istruttore nella citata relazione si identificavano una serie di spese di natura eterogenea, principalmente realizzate presso diversi esercizi di somministrazione e ristorazione (nn. 34, 38, 88, 94, 98, 152, 196, 197, 202, 235, 248, 269, 270, 276, 277, 290, 293, 352), mentre le restanti spese risultavano riconducibili ad acquisti realizzati presso esercizi commerciali di abbigliamento e di arredo (nn. 162, 163, 167, 168, 190, 278, 307, 323).

Con preciso riferimento alla spesa n. 103, rubricata "fiori per funerali", inoltre, si sottolineava che questa risulterebbe illegittima stante altresì l'assenza di previsione regolamentare *ad hoc*, nonché il difetto nella pertinente documentazione di ogni riferimento alla qualità dei soggetti deceduti.

Il Magistrato istruttore concludeva la relazione di iscrizione a ruolo ritenendo che l'agente contabile Vullo Michela Maria non poteva essere discaricato per tali spese irregolari per cui chiedeva la sua condanna a pagare la somma di euro 1.025,85 comprensiva di interessi legali dai singoli indebiti esborsi sino alla data della relazione.

II. Con decreto del 16.06.2023 della Presidente della Sezione veniva fissata l'udienza di discussione per 13 dicembre 2023, assegnando alle parti termine del 23 novembre 2023 per il deposito di atti e documenti in Segreteria.

In data 16 giugno 2023 la relazione del magistrato designato e il decreto di fissazione dell'udienza venivano comunicati dal Comune di Marianopoli per la notifica all'Agente contabile.

In data 28 luglio 2023 l'Ente locale trasmetteva la relata della notifica effettuata in pari data.

III. Con nota difensiva depositata in data 20 novembre 2023 l'agente contabile sig.ra Vullo Michela Maria trasmetteva memoria difensiva con documenti allegati, chiedendo di dichiarare la regolarità del conto in oggetto con conseguente discarico dell'agente contabile.

Con riferimento alla mancata adozione da parte del Comune di Marianopoli di apposito regolamento del servizio economato rilevata dal Magistrato istruttore, l'Agente rappresentava che il regolamento comunale di contabilità entrato in vigore con la deliberazione di C.C. n. 23 del 17.11.2015 prevedeva

all'art. 72 che "il servizio di economato è disciplinato da apposito regolamento" con un implicito rinvio al vigente regolamento economale approvato con la delibera C.C. n. 20 del 31.03.2003.

Si rimarcava, inoltre, con riferimento al predetto punto che nell'anno 2018 il Consiglio comunale del Comune di Marianopoli aveva approvato con la delibera C.C. n. 21 del 09.06.2018 (immediatamente esecutiva) un nuovo regolamento di contabilità armonizzato, che con specifica disposizione contenuta nell'art. 115 prevedeva la sua entrata in vigore con l'intervenuta esecutività della delibera di approvazione e, dalla stessa data, la cessazione dell'efficacia del precedente regolamento di contabilità e di economato.

L'Agente contabile evidenziava, quindi, che per l'anno 2018 dall'inizio della gestione contabile fino alla data del 09.06.2018 trovava applicazione il regolamento di economato approvato con delibera C.C. n. 20 del 31.03.2003, come previsto dal regolamento comunale di contabilità di cui alla delibera di C.C. n. 23 del 17.11.2015, mentre dal 09.06.2018 fino al 31.12.2018 era applicabile il nuovo regolamento di contabilità armonizzato.

La stessa rilevava, inoltre, che il regolamento economale del 2003 disciplinava le spese economali ammissibili nell'art. 8 fra le quali si richiamavano quelle della lett. l) "Spese di rappresentanza" e quelle residuali della lett. n) "Altre forniture e servizi che per la particolare natura ed eccezionalità non possa provvedersi in tempo con le normali procedure di gara" mentre per il regolamento del 2018 si richiamava l'art. 98 recante un elenco "a titolo esemplificativo ma non esaustivo" delle spese economali ammissibili evidenziando quelle della lett. k) "Altre spese minute ed urgenti di carattere diverso necessarie per il funzionamento dell'Ente".

Con riferimento alle singole spese contestate, l'Agente, ribadendo la correttezza del suo operato esclusivamente finalizzato nel tempo a consentire il buon andamento amministrativo del Comune di appartenenza che era un piccolo ente locale isolato e senza molti servizi di tipo commerciale, contestava le conclusioni cui era pervenuto il Magistrato istruttore, argomentando come segue.

Con riferimento alle spese dei buoni nn. 34, 38, 94, 98, 152, 190, 196, 197, 202, 235, 248, 269, 270, 276, 277, 278, 290, 293, 323, 352, esse venivano ricondotte alle spese necessarie al funzionamento della foresteria comunale e per questo giustificabili ai sensi delle disposizioni interne in materia di funzionamento della suddetta struttura ricettiva locale. In particolare, l'Agente contabile richiamava la nota del Sindaco prot. n. 194 del 05.03.2015, la determinazione sindacale n. 4 del 25.11.2014 ed una dichiarazione sostitutiva di certificazione del 03.11.2023 resa dall'attuale Sindaco del Comune (ing. Salvatore Noto) all'epoca dei fatti Vicesindaco nella quale si dichiarava che per la gestione della foresteria comunale, in attesa dell'adozione di uno specifico regolamento comunale, era stato previsto a carico degli ospiti il pagamento di un prezzo forfettario per notte di euro 15,00 comprensivo anche di una piccola colazione consistente in un cornetto e un caffè. A tal proposito l'Amministrazione aveva predisposto un buono colazione da consegnare ad ogni ospite della foresteria da potere essere speso in ogni bar del paese, di cui veniva allegato un *facsimile*. Si evidenziava che tale operazione era da ricondurre alle spese di rappresentanza per gli ospiti del comune considerata la totale assenza di strutture ricettive nel territorio comunale.

Con specifico riferimento alle spese dei buoni nn. 190, 278 e 323, l'Agente

deduceva che i predetti acquisti venivano realizzati al fine di reperire elementi di arredo necessari per la stanze della predetta foresteria e per tali ragioni dovevano ricondursi nell'ambito delle spese di rappresentanza previste dall'art. 8, lett. l) del regolamento di economato del 2003 e dall'art. 98, lett. k) del regolamento di contabilità armonizzato del 2018.

Con riferimento alla spesa n. 88 del 09.03.2018, avente ad oggetto "Ristorante", l'agente rappresenta che la stessa andrebbe ricompresa tra le spese di rappresentanza in quanto correlata allo svolgimento di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale aperta alla cittadinanza sul contrasto alla ludopatia nel territorio comunale durante la quale erano intervenuti diversi esperti in materia. Dopo il consiglio comunale, finito a tarda serata, l'Amministrazione su iniziativa del Sindaco *p.t.* del Comune aveva offerto ai predetti relatori intervenuti una cena con degustazione di pizza presso un locale della vicina città di Caltanissetta.

Con riferimento alla spesa n. 103 del 14.03.2018, avente ad oggetto "Fiori per funerale", l'agente rappresentava che tale spesa afferiva ad una "corona di fiori" offerta come commiato a nome dell'Amministrazione comunale in occasione delle esequie celebrate nei confronti di cittadini che si erano distinti nella vita pubblica e sociale (si citava a titolo esemplificativo l'*ex* vicesindaco Insinna Gaetano) e che per tali motivi, anche se non espressamente previste all'interno dei predetti regolamenti, tali spese potrebbero assimilarsi alle spese di rappresentanza, citando a sostegno di tale asserzione recente giurisprudenza contabile.

Con riferimento alle spese dei buoni nn. 162, 163, 167, 168 e 307, l'Agente le riconduceva a quelle riguardanti l'acquisto di indumenti per il personale della

Polizia Municipale, e per tale motivo giustificabili in forza della disposizione contenuta nell'art. 98, lett. k) del regolamento di contabilità armonizzato del 2018, poiché necessarie per garantire la fornitura agli appartenenti a tale Corpo del corretto ed opportuno abbigliamento lavorativo.

IV. In data 22 novembre 2023 la Procura regionale depositava una memoria di conclusioni in cui concludeva in senso adesivo alla relazione depositata dal Magistrato relatore, chiedendo la declaratoria di irregolarità del conto n. 73998 dell'Economo del Comune di Marianopoli e la conseguente condanna della sig.ra Michela Maria Vullo al versamento della somma complessiva oggetto di relazione.

Dopo avere richiamato brevemente i fatti di causa, il P.M. con riferimento ai pagamenti contestati osservava quanto segue.

Sulle spese riportate dall'Agente contabile nella tab. 1 che sarebbero da ricondurre alle "spese per il funzionamento della Foresteria comunale" giustificate con una "dichiarazione sostitutiva di certificazione" *ex* art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 il P.M. evidenziava che tale dichiarazione del 3 novembre 2023 (riferita a circostanze di cinque anni prima) non rientrerebbe nella suddetta fattispecie normativa la quale disciplina le dichiarazioni sostitutive di certificazioni del dichiarante aventi ad oggetto esclusivamente gli stati/qualità personali e i fatti ivi previsti. Inoltre, il P.M. deduceva che non risulterebbe dimostrata la giustificazione addotta in relazione ai buoni n. 190, 278 e 323 aventi ad oggetto spese di abbigliamento secondo cui i relativi acquisti sarebbero stati "comunque necessari per l'arredo delle stanzette" della medesima foresteria.

Con riferimento alla spesa correlata al buono n. 88 del 09.03.2018 avente ad

oggetto una presunta cena offerta dall'Amministrazione ai partecipanti al consiglio straordinario sul tema della ludopatia, l'Ufficio requirente argomentava che, anche se dall'allegata delibera consiliare emergeva che i lavori si erano effettivamente chiusi alle ore 21:10, non risulterebbe comunque dimostrato che tale spesa sia riconducibile alla finalità indicata, potendo il buono essere riferito ad altra spesa per consumazione pasti nel medesimo luogo di ristoro, anche non concernente i soggetti indicati.

Con riferimento alla spesa n. 103 "fiori per funerali" l'Ufficio requirente evidenziava che le deduzioni dell'Economa si riferivano solo a uno dei soggetti indicati nel buono (il sig. Insinna Gaetano, indicato come Vicesindaco del Comune di Marianopoli "in carica nella legislatura 1993-1997"). Sul punto veniva richiamata giurisprudenza contabile secondo cui per tale tipologia di spese l'inerenza sussiste quando esse sono sostenute per onorare persona defunta in "rapporto diretto (a titolo onorifico o di servizio)" anche ormai cessato "con l'amministrazione locale in ragione del quale l'ente locale medesimo intende esprimere riconoscenza" mentre nella fattispecie mancherebbe la prova della qualità istituzionale (attuale o cessata) dei soggetti defunti.

Con riferimento alle spese riportate nella Tab. 3 giustificate dall'Agente contabile con la necessità di acquisto di "pantaloni e magliette" per il personale della Polizia Municipale, il P.M. argomentava sulla mancanza in atti della prova dell'inerenza di tale spesa allo svolgimento delle funzioni del Corpo.

V. All'udienza del 13 dicembre 2023 il P.M. si riportava agli atti insistendo nelle relative conclusioni.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è la gestione economale dell'esercizio 2018 del Comune di Marianopoli da parte dell'agente contabile interno, sig.ra Vullo Michela Maria, rispetto alla quale il giudice designato istruttore ha chiesto di accertare l'irregolarità di alcune spese economali pagate dall'Agente contabile per un importo complessivo di euro 981,59 e, quindi, di dichiararne la responsabilità contabile dell'Agente contabile concludendo con la richiesta di condanna alla restituzione di tale importo oltre euro 44,26 a titolo di interessi dalla data di esecuzione di ciascuno dei pagamenti contestati a quella del deposito della relazione.

2. In via preliminare appare necessario richiamare i caratteri distintivi della gestione economale per come delineati dalla costante giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. App. Reg. Siciliana, sent. n. 187/2021; Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 614/2019; Sez. giur. Veneto, sent n. 134/2013; Sez. giur. Lazio, sent./ord. n. 1736/2011).

È stato affermato che la "*gestione economale è una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione, e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni.*

L'anticipazione viene conferita con mandato su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi non superiori alle occorrenze del trimestre: di norma, infatti, ogni tre mesi l'economo presenta un rendiconto

amministrativo delle spese sostenute sia al fine del discarico amministrativo che della reintegrazione dei fondi per la ricostituzione dell'anticipazione trimestrale che, comunque, deve rimanere nei limiti del tetto massimo spendibile.

Al termine dell'esercizio, qualora siano residuati fondi, l'economo provvede al loro versamento in tesoreria; in caso contrario viene emesso mandato a saldo per credito a favore dell'economo. Ciò significa che la gestione deve chiudere in pareggio, non essendo possibile la formazione di residui sia attivi che passivi.

Ultimo adempimento della gestione economale è la restituzione delle anticipazioni del fondo economale ricevute nel corso dell'esercizio che, essendo state conferite dal tesoriere come mandati su apposito capitolo in uscita delle partite di giro, vengono restituite a fine esercizio come reversali sul medesimo capitolo ma in entrata delle partite di giro (cfr. Sez. giur. Lazio, sent./ord. n. 1736/2011).

Con riferimento al profilo strettamente contabile è stato evidenziato che le "*esigenze di speditezza si riflettono sul procedimento di spesa economale, caratterizzato da una sorta di inversione della procedura ordinaria; mentre infatti questa inizia con l'impegno sul corrispondente capitolo di bilancio e termina con il pagamento, la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità assegnategli e della capienza del relativo capitolo) che viene poi verificato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'imputazione ai capitoli di riferimento e la riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale.*

La gestione in commento è quindi connotata dall'anticipazione della spesa, in deroga all'ordine cronologico delle fasi dell'ordinario procedimento di assunzione delle spese delle amministrazioni pubbliche" (cfr. Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 614/2019).

È stato sottolineato che "*le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti e sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il loro funzionamento ... l'esistenza della gestione di spese c.d. "economali", per acquisti di beni di entità limitata che importano urgenza di liquidazione, trova giustificazione sui principi generali in materia di contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali, il ricorso alla ordinaria procedura, costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell'azione amministrativa.*

In tal senso, depone la speciale disciplina degli acquisti effettuati dal cassiere economale delle singole amministrazioni pubbliche, secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti che, derogando alle ordinarie procedure concorsuali di scelta del contraente, autorizza la gestione delle spese c.d. "economali", nel rispetto dei presupposti e dei limiti ivi stabiliti, mediante il ricorso ad una procedura semplificata.

In altri termini, le spese economali rivestono carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti compiuti nell'ambito di una programmazione generale, od anche parziale, di acquisti di beni in ragione di un'esigenza di maggiore economicità della spesa che potrebbe essere meglio garantita sulla base di

ordinarie procedure concorsuali.

Negli enti pubblici possono quindi prevedersi discipline differenziate delle spese effettuabili tramite i cassieri economali in ragione di esigenze peculiari per garantire il funzionamento di servizi od uffici, ma rimane sempre la caratteristica della non programmabilità ed imprevedibilità delle spese effettuate per il loro tramite (cfr. Sez. giur. Veneto, sent n. 134/2013).

Inoltre, nella stessa sentenza sono stati richiamati i seguenti principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte dei conti con riferimento ai giudizi di conto resi da economi operanti presso pubbliche amministrazioni:

a) l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto reso annualmente deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni;

b) l'economo è obbligato ad utilizzare il fondo economato per le sole spese tassativamente previste nel relativo regolamento e non può distrarlo per eseguire spese non espressamente previste nel regolamento;

c) in disparte ogni valutazione in ordine all'utilità diretta delle spese effettuate per l'ente resta la irregolarità di spese economali allorquando non siano previste nel regolamento di contabilità e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell'ente;

f) il fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno e, con l'artificiosa parcellizzazione delle spese, quelle dettate dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di procedure".

In ultimo, è stato affermato che la "*documentazione giustificativa ed*

esplicativa della motivazione della spesa in economia assume un ruolo decisivo, peculiare e determinante per la regolare ascrizione alle specifiche "categorie" di spesa per le quali è consentito - attesa l'eccezionalità del ricorso alle spese in economia in alternativa alle forme di norma previste per acquisti e forniture - di impiegare denaro pubblico in deroga alle ordinarie procedura di spesa" e che "*il ricorso alla Cassa Economale … presuppone – per obbligo - una motivata richiesta da parte del dirigente responsabile, cioè una formale e documentata istanza, idonea a rendere esplicita nella genesi e nei presupposti, ed immediata nei fini, la riconducibilità alle ipotesi di spesa in economia*" (cfr. C. conti, Sez. giur. App. Reg. Siciliana, sent. n. 187/2021). Infatti, la gestione dell'economo è una gestione di cassa in anticipazione preceduta da una richiesta di pagamento mediante cassa economale predisposta dal dirigente o dal responsabile di servizio, o loro delegato, su apposito modulo anche informatico ove vengono altresì indicati gli estremi identificativi del creditore, l'importo della spesa, la motivazione e il capitolo su cui imputare la spesa (cfr. Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. nn. 837/2022 e 501/2023).

3. Richiamati i consolidati principi giurisprudenziali in materia di gestione economale, prima di entrare nel merito ed affrontare l'esame delle spese controverse, va precisato che la disciplina interna sulla gestione economale del Comune di Marianopoli per l'esercizio 2018, come evidenziato nella memoria dell'Agente contabile, è da individuare nel regolamento di economato approvato con delibera C.C. n. 20 del 31.03.2003 per la gestione fino al 08.06.2018 mentre per la restante parte dell'esercizio 2018 risulta applicabile il nuovo regolamento di contabilità armonizzato comprensivo

della disciplina sul servizio di economato (artt. 92-105) di cui alla delibera C.C. n. 21 del 09.06.2018.

Questo Giudice collegiale osserva che entrambi i regolamenti comunali risultano conformarsi ai principi elaborati dalla giurisprudenza contabile richiamati nel punto precedente.

Infatti, il regolamento del 31.03.2003 nell'art. 8 disciplina nel limite di euro 1.000,00 le spese economali ammissibili fra le quali per quanto di interesse rientrano gli acquisti di mobili e arredi, le spese di rappresentanza e le altre forniture e servizi non ottenibili con le normali procedure di gara per la loro particolare natura ed eccezionalità mentre l'art. 9 ammette una deroga eccezionale a tale elenco per le spese che necessitano di un pagamento immediato o siano caratterizzate da motivi di urgenza, indifferibilità e imprevedibilità non dipendenti dall'amministrazione comunale prevedendo che tali motivi eccezionali debbano essere indicati negli atti proposti dai settori interessati dall'operazione. Inoltre, l'art. 11 disciplina le procedure di ordinazione e dei pagamenti prevedendo per l'attivazione della spesa economale una richiesta da parte dei singoli settori e per l'ordinazione fatta a terzi, fra l'altro, la motivazione della spesa.

Il regolamento del 9 giugno 2018 difatti contempla nell'art. 98 le medesime spese ammissibili già previste dal precedente regolamento con un limite più basso di euro 750,00 e con la clausola residuale di ritenere ammissibile le spese minute e urgenti necessarie per il funzionamento dell'Ente. Inoltre, il successivo art. 99 disciplina i buoni di pagamento prevedendo che "le richieste di acquisto da parte degli Uffici devono essere inoltrate al Servizio Economato attraverso la compilazione di appositi modelli, a firma del Dirigente dell'area,

specificando chiaramente e dettagliatamente l'oggetto, la motivazione della spesa, il possibile fornitore, il possibile costo e la relativa copertura finanziaria".

4. Passando al merito il Collegio in via preliminare osserva che il conto giudiziale di cui è causa è stato depositato dal Comune di Marianopoli con notevole ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 233 del TUEL secondo cui "*Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto*".

Infatti, nonostante l'agente contabile Vullo Michela Maria abbia presentato tempestivamente il conto giudiziale della gestione economale 2018 al responsabile del servizio economico-finanziario in data 31 gennaio 2019, il conto è stato depositato presso la Segreteria di questa Sezione soltanto in data 19 luglio 2022 dopo quasi tre anni e mezzo dalla sua presentazione da parte dell'Agente contabile anche se il rendiconto al bilancio dell'esercizio 2018 del Comune di Marianopoli è stato approvato con delibera C.C. n. 8 del 25.06.2019 (cfr. Applicativo Certificati consuntivi in finanzalocale.interno.gov.it).

Appare necessario, quindi, richiamare il Comune di Marianopoli e il suo responsabile del procedimento *ex* art. 139, co. 2 c.g.c. al rigoroso rispetto dei termini per il deposito dei conti giudiziali in quanto funzionale a garantire il loro tempestivo esame da parte della Corte dei conti a garanzia della correttezza e della trasparenza delle gestioni pubbliche, *sub specie* della tutela

dell'interesse oggettivo alla regolarità della gestione del pubblico denaro.

Il Collegio, inoltre, mette in evidenza la necessità che le gestioni economali debbano essere soggette ad un puntuale controllo amministrativo e contabile (rendicontazioni periodiche e necessarie verifiche di cassa), atteso che si tratta di una modalità non ordinaria di realizzazione delle spese pubbliche, ma eccezionale e limitata, anche sotto il profilo del loro valore, alle sole ipotesi previste dall'apposito regolamento adottato dall'Ente.

Tab. 1 - *Elenco delle spese contestate della gestione economale 2018*

N	Buono spesa	Data	Fornitore	Causale	Importo €
1	34	30/11/2017	Bar sport	bar	21,60
2	38	16/01/2018	Geco bar	bar	10,50
3	88	09/03/2018	pizzeria Peppino	ristorante - pizzeria	138,00
4	94	23/03/2018	Calà Salvatore	bar	13,50
5	98	27/03/2018	Geco bar	bar	6,00
6	103	14/03/2018	Piante e fiori Garrasi G.	fiori per funerali	100,00
7	152	22/05/2018	Geco bar	bar	3,00
8	162	28/05/2018	Liujo uomo	abbigliamento	19,90
9	163	28/05/2018	Positivo	abbigliamento	30,00
10	167	08/06/2018	Liujo uomo	abbigliamento	19,90
11	168	13/06/2018	Positivo	abbigliamento	30,00
12	190	12/07/2018	Baudo Loreto	biancheria	83,00
13	196	19/07/2018	Geco bar	bar	43,00
14	197	19/07/2018	Manchi tu	bar	15,00
15	202	24/07/2018	Manchi tu	bar	36,00
16	207	30/07/2018	Tandem snc	dolci	65,50
17	235	21/08/2018	Geco bar	bar	66,00
18	248	03/09/2018	Bar sport	bar	41,50
19	269	02/10/2018	Calà Salvatore	bar	121,30
20	270	02/10/2018	Non solo fumo	bar	2,80
21	276	02/10/2018	Calà Salvatore	bar	4,50
22	277	24/08/2018	Bar sport	bar	31,50
23	278	14/09/2018	Jessica Fashion	abbigliamento	2,50
24	290	07/08/2018	Geco bar	bar	5,10
25	293	09/10/2018	Geco bar	bar	21,00
26	307	12/10/2018	Sorbino	abbigliamento	15,99
27	323	30/10/2018	Jessica Fashion	abbigliamento	2,50
28	352	31/10/2018	Non solo fumo	bar	32,00
	TOTALE				**981,59**

Poste tali considerazioni preliminari, sulla base dei principi giurisprudenziali richiamati nel punto precedente, si può passare all'esame delle 28 spese, sintetizzate nella precedente tabella n. 1, oggetto di contestazione da parte del magistrato relatore che le ha ritenute non regolari in quanto non rientrerebbero tra le spese economali ammissibili e in ogni caso mancherebbe la prova della loro inerenza alle attività istituzionali dell'Ente locale.

A fronte di tale prospettazione l'Agente contabile nella sua memoria, per la maggior parte di tali spese, ha dedotto sulle ragioni che renderebbero ammissibile il pagamento di tali spese con il fondo economale del Comune.

Il Collegio ritiene che le contestazioni mosse all'Agente contabile siano da accogliere parzialmente nei termini e per le ragioni di seguito illustrate.

4.1. In primo luogo, si osserva che dall'analisi delle spese oggetto di contestazione emerge che alcuni fatti gestionali relativi all'esercizio finanziario precedente (2017) sono stati riportati nel conto giudiziale del 2018.

In particolare, il buono n. 34 di euro 21,60 si riferisce ad una consumazione di bar relativa allo scontrino fiscale n. 39 del 30.11.2017 mentre il buono n. 38 di euro 10,50 si riferisce per una parte ad una consumazione di bar relativa allo scontrino n. 23 del 7.11.2017 (indicato erroneamente nel giornale di cassa come scontrino n. 23 del 7.11.2018).

In proposito, il Collegio ritiene opportuno sottolineare che l'economo non deve disporre pagamenti per fatti gestionali avvenuti negli esercizi precedenti in quanto la gestione economale è una gestione annuale di cassa avente ad oggetto spese indifferibili, imprevedibili e urgenti manifestatesi nell'esercizio di riferimento e riferite ad impegni contabili assunti nello stesso il cui pagamento disposto dall'economo deve avvenire entro la fine dell'anno

trattandosi di gestione contabile che deve chiudere in pareggio e non essendo ammissibile la formazione di alcun residuo di gestione sia attivo che passivo. Peraltro, i pagamenti riferiti a operazioni di acquisto risalenti a precedenti esercizi perdono il carattere dell'urgenza che giustifica il ricorso all'anticipazione economale (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Molise, sent. n. 79/2017; Sez. giur. Veneto, sent. nn. 6/2017 e 210/2018; Sez. giur. Calabria, sent. n. 63/2020).

A parere del Collegio, nessun rilievo può assumere l'eventuale sfasamento cronologico della fase dell'erogazione materiale della spesa e quella della regolamentazione contabile, apparendo necessario, anche al fine di evitare confusione contabile, provvedere a contabilizzare, vale a dire a registrare e riportare i flussi finanziari in modo organico, anziché separato, e connesso all'esercizio finanziario di riferimento della prestazione eseguita (cfr. C. conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 6/2017).

Si tratta, infatti, di soluzione che meglio si ispira ai principi contabili di formazione del bilancio, vale a dire quelli di competenza, di annualità e di universalità.

4.2. Passando all'esame delle spese oggetto di contestazione di irregolarità si osserva quanto segue.

Con riferimento ai buoni nn. 34, 38, 94, 98, 152, 190, 196, 197, 202, 235, 248, 269, 270, 276, 277, 278, 290, 293, 323, 352 l'Agente contabile ha dedotto che le relative spese sono da ritenere regolari in quanto sarebbero relative al funzionamento della foresteria comunale. In particolare, la maggior parte dei suddetti buoni sarebbero da riferire ai buoni colazione (1 cornetto e 1 caffè) previsti per ciascuno dei pernottanti in tale struttura ricettiva a fronte del

pagamento di un prezzo per notte di euro 15,00 da spendere nei bar del paese mentre i buoni n. 190 (biancheria), n. 278 (abbigliamento) e n. 323 (abbigliamento) sarebbero da riferire ad acquisti per l'arredo della suddetta foresteria comunale.

Il Collegio, in accoglimento parziale di tale prospettazione, ritine che i buoni spesa nn. 38, 94, 98, 152, 196, 197, 202, 235, 248, 269, 270, 276, 277, 278, 290, 293, 323, 352 (*recte* n. 325 come si dirà dopo) siano da riferire a spese economali ammissibili in quanto la maggior parte degli stessi riguardano spese dei suddetti buoni colazione come emerge dai rispettivi ordini di pagamento all'economo nei quali è indicato che si tratta di "fornitura per la foresteria" mentre, per il buono spesa n. 248 di euro 41,50, il relativo ordine di pagamento riporta la causale "Manifestazioni sportive, artistico e ricreative estate 2018". Tali spese, quindi, sono da ricondurre alle spese economali ammissibili inerenti alle finalità istituzionali del Comune di Marianopoli quale ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, anche turistico.

Inoltre, con riferimento al contestato buono n. 352 di euro 32,00 relativo ad una fornitura dell'esercizio di Marianopoli "Non Solo Fumo" di Baglio Vincenzo si rileva che in realtà si tratta del buono n. 325 relativo ad una spesa per l'acquisto di due marche da bollo di euro 16 ciascuna realizzata il 31.10.2018 per cui la stessa rientra fra le spese ammissibili previste dalla vigente disciplina economale dell'Ente locale.

Di contro, non è da ritenere regolare la spesa di cui al buono n. 34 di euro 21,60 la quale non ha trovato causa nella foresteria comunale in quanto dagli atti di causa emerge che la stessa si riferisce ad un "rinfresco consiglio

comunale" (cfr. "Vullo bollette" allegato alla nota istruttoria del Comune del 03.10.2023) senza che sia documentata alcuna esigenza di rappresentanza istituzionale atta a giustificare tale spesa così da ricondurla fra quelle ammissibili.

Infatti, la consolidata giurisprudenza contabile ha affermato che l'acquisto di generi alimentari, di pasti o di colazioni di lavoro a carico del bilancio dell'Ente pubblico può essere giustificato esclusivamente con riferimento a soggetti/organi esterni dell'Ente di riferimento quando ricorrono i requisiti dell'inerenza, dell'ufficialità e dell'eccezionalità che sempre devono contraddistinguere il sostenimento delle spese di rappresentanza da parte di una P.A. al fine di accrescerne la sua immagine e il suo prestigio esterno (cfr. C. conti, *ex multis*, Sez. giur. Liguria, n. 61/2022 e n. 5/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Analogo giudizio di irregolarità, secondo il Collegio, va formulato per le spese di cui ai buoni nn. 190, 278 e 323 in quanto nei rispettivi ordini di pagamento all'economo e nei relativi giustificativi di spesa non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre le suddette spese alla foresteria comunale per come dedotto dall'Agente contabile o comunque alle finalità istituzionali dell'Ente locale non potendo sul punto fornire alcun elemento di prova la dichiarazione resa dall'Agente contabile priva di alcun riscontro.

Con riferimento al buono n. 88 di euro 138,00 relativo alla spesa sostenuta in data 9 marzo 2018 presso il ristorante-pizzeria "Peppino S.r.l." di Caltanissetta l'Agente contabile ha fornito diversi elementi di prova secondo cui tale spesa è giustificata da una cena offerta dal Comune ad ospiti esterni all'esito del consiglio straordinario in materia di lotta alla ludopatia tenutosi nella stessa

data in orario pomeridiano e terminato in orario serale per cui si tratta di spesa che può essere giustificata da esigenze di rappresentanza istituzionale dell'Ente locale sulla base della giurisprudenza sopra richiamata.

Analoga riconducibilità può valere per la spesa di cui al buono n. 103 relativa a "fiori per funerali" in quanto anche in questo caso l'Agente contabile ha fornito diversi elementi che permettono di superare la contestazione di irregolarità in quanto di tratta di spese che possono essere assimilate a quelle di rappresentanza poiché attraverso di esse l'Ente locale mette in evidenza una particolare sensibilità e vicinanza a soggetti di spicco della società promuovendo in questo modo l'immagine dell'Ente pubblico (cfr. C conti, Sez. giur. Marche, sent. n. 6/2023).

Di contro è da ritenere irregolare la spesa di euro 65,50 di cui al buono n. 207 fornita dall'esercizio "Tandem" S.n.c. di Fasciana Luca e C. di Marianopoli relativa alla fornitura di prodotti agroalimentari tradizionali in quanto manca in atti alcuna documentazione atta a giustificare la riconducibilità di tale spesa fra quelle ammissibili né l'Agente contabile ha fornito su di essa alcun argomento difensivo.

Infine, sono da considerare irregolari le spese dei buoni nn. 162, 163, 167, 168 e 307 che secondo l'Agente sarebbero da ricondurre alle spese riguardanti gli indumenti per il personale della Polizia Municipale in quanto manca in atti alcun elemento per validare una tale finalità in quanto gli ordinativi di pagamento all'economo non recano l'indicazione della finalità e delle caratteristiche di eccezionalità e urgenza per cui le relative spese possano essere considerate ammissibili sul fondo economale.

4.3. Sulla base delle considerazioni sopra riportate, quindi, risultano irregolari

le spese di cui ai buoni nn. 34, 162, 163, 167, 168, 190, 207, 307 e 323 per un importo complessivo di euro 288,39 che, quindi, non possono essere ammesse a discarico.

Dal suddetto accertamento di irregolarità delle spese economali ne discende la responsabilità contabile della sig.ra Vullo Michela Maria quale agente contabile interno del Comune di Marianopoli che ha pagato tali spese economali in palese violazione della disciplina regolamentare interna non adempiendo agli specifici obblighi normativamente previsti.

La chiarezza di tale normativa, l'univoca e consolidata giurisprudenza di questa Corte sul tema e la mancanza di alcun principio di prova delle giustificazioni dell'Agente contabile riguardo alle spese non discaricabili, portano questo Collegio a ritenere sussistente l'elemento psicologico della colpa grave.

5. Conclusivamente, l'accertamento parziale di irregolarità delle spese economali per la gestione del 2018 conduce il Collegio a dichiarare per tali spese non discaricabili la responsabilità contabile della sig.ra Vullo Michela Maria che va condannata al pagamento, in favore del Comune di Marianopoli, della somma complessiva di euro 288,39 da ritenersi già comprensiva di interessi legali in considerazione del grave ritardo con cui l'Ente locale ha depositato il conto giudiziale di cui è causa nonostante la sua tempestiva presentazione da parte dell'Agente contabile.

Su tale somma vanno aggiunti, invece, gli interessi dalla data del deposito di questa sentenza sino al soddisfo.

6. Le spese di giustizia seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 31 co. 2 c.g.c. e sono liquidate a carico dell'Agente contabile e in favore dello Stato

come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando,

- dichiara l'irregolarità parziale della gestione contabile 2018 rappresentata nel conto in epigrafe nei sensi di cui in motivazione;

- dichiara la responsabilità contabile della sig.ra Vullo Michela Maria per la suddetta gestione e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore del Comune di Marianopoli della somma di euro 288,39 (*duecentoottantotto*/39), oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo;

- condanna l'Agente contabile al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia, che sono liquidate in euro 59,63 (euro *cinquantanove*/63).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023.

Il Giudice estensore	*La Presidente*
Gaspare Rappa	Anna Luisa Carra
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 12 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente